

INARSIND

Associazione Provinciale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti
di Brescia

STATUTO

ART. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di intesa sindacale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti della Provincia di Brescia, di qui in poi Associazione degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti della Provincia di Brescia, libera associazione apolitica ed apartitica, articolazione dell'Associazione Nazionale.

L'Associazione svolge azione autonoma nel proprio ambito, sempre però uniformata alle finalità dello Statuto ed all'indirizzo generale adottato dagli organi statutari nazionale e regionali, ed è retta dal presente Statuto approvato dall'Assemblea generale degli iscritti.

ART. 2 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, intellettuali, economici e professionali degli ingegneri e architetti liberi professionisti.

Nell'ambito di queste finalità istituzionali, con esplicito richiamo a quanto previsto all'art. 2 dello Statuto Nazionale, l'Associazione svolge ogni azione diretta ed indiretta per la salvaguardia e la valorizzazione della libera attività degli ingegneri e architetti iscritti anche in rapporto con altre categorie affini o collaterali, nonché per valorizzare l'attività medesima a favore del processo di sviluppo sociale, economico e culturale del Paese nell'ambito territoriale di competenza

ART. 3 - Iscritti e soci sostenitori

Iscritti ordinari

Gli iscritti ordinari alle Associazioni Territoriali o alla Sezione Unica Nazionale sono gli architetti e ingegneri liberi professionisti esercitanti l'attività nelle forme consentite dalla legge, che risultino iscritti negli albi o negli elenchi di cui all'art. 2229 del Codice Civile.

L'iscrizione alla Cassa di Previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti rappresenta requisito necessario e sufficiente a soddisfare per l'iscritto il requisito di cui sopra.

Per un periodo di mesi trentasei dall'iscrizione all'Albo Professionale si può derogare al requisito di cui al periodo precedente.

Condizioni necessarie per l'iscrizione sono:

- non essere per legge, regolamento o contratto soggetto ad alcun divieto o limitazione per l'esercizio della libera professione e di non fare parte di altre associazioni sindacali della categoria degli ingegneri o degli architetti;
- esercitare la propria attività intellettuale con fini economici in forma autonoma e indipendente.

All'atto dell'iscrizione, il richiedente dovrà rilasciare apposita dichiarazione in cui attesta di rispondere alle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Ove si verificassero variazioni alle suddette condizioni, l'interessato ne dovrà dare comunicazione alla propria Associazione di appartenenza per le conseguenti determinazioni. Nel caso che non ne sia data comunicazione, il Consiglio Direttivo Provinciale, venendone comunque a conoscenza, procederà autonomamente agli accertamenti necessari deliberando, in caso di incompatibilità, la cancellazione dell'iscritto.

Contro la cancellazione l'interessato può fare ricorso ai Probiviri Provinciali il cui giudizio è inappellabile.

Tutti gli iscritti sono tenuti a pagare la quota sociale annuale deliberata e possono esercitare elettorato attivo e passivo.

Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme deontologiche, statutarie e di regolamento dell'Associazione Nazionale oltre a quelle dell'Associazione Provinciale di appartenenza nonché a quelle delle associazioni nazionali e internazionali cui aderisce l'Associazione Nazionale.

Iscritti aderenti

Gli iscritti aderenti sono gli Architetti e gli Ingegneri, in possesso dei requisiti per l'iscrizione specificati al precedente comma che condividono i fini e la politica della Associazione e per tanto possono aderire per un periodo massimo di 24 mesi alle attività dell' Associazione Provinciale/Interprovinciale in qualità di iscritti aderenti, partecipare alle iniziative della stessa usufruendo di alcuni dei servizi e agevolazioni concessi agli Iscritti ordinari, versando una quota annua ridotta valida in tutto il territorio nazionale. Gli iscritti aderenti non partecipano all'Assemblea e non esercitano l'elettorato attivo e passivo. La quota di iscrizione ridotta, deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, verrà integralmente acquisita dall'Associazione Provinciale di Brescia.

Iscritti simpatizzanti

Gli iscritti simpatizzanti sono gli Architetti e gli Ingegneri, non in possesso dei requisiti per l'iscrizione sopra specificati, che condividono i fini e la politica della Associazione, e pertanto possono aderire, in qualità di iscritti simpatizzanti, alle iniziative della stessa e usufruire di alcuni dei servizi e agevolazioni concessi agli Iscritti versando una quota annua ridotta valida in tutto il territorio nazionale. Gli iscritti simpatizzanti non partecipano all'Assemblea e non esercitano elettorato attivo e passivo. La quota di iscrizione ridotta, deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, verrà integralmente acquisita dall'Associazione Provinciale di Brescia.

Soci sostenitori.

Appartengono alla categoria dei soci sostenitori gli enti e/o le persone giuridiche che desiderano supportare l'attività dell'Associazione; essi sostengono finanziariamente l'Associazione Provinciale con un contributo annuale che verrà approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La loro ammissione è soggetta ad una specifica delibera del Consiglio Direttivo che verificherà la pertinenza dell'attività del sostenitore con gli scopi dell'Associazione.

I soci sostenitori non hanno diritto di partecipare alle Assemblee né godono di elettorato attivo o passivo.

Ai soci sostenitori potranno essere concessi degli spazi informativi all'interno del sito web, nelle pubblicazioni e negli eventi dell'Associazione.

ART. 4 - Organi dell'Associazione Provinciale

Gli organi dell'Associazione Provinciale sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;

- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 5 – Assemblea

L'Assemblea, costituita dagli iscritti ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e da coloro che presentano domanda di iscrizione come soci ordinari almeno 90 giorni prima della convocazione dell'Assemblea la cui domanda sia stata approvata e la quota saldata entro la data dell'Assemblea stessa, ha i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei Probiviri;
- c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) esamina e approva entro il 31/12 di ogni anno, il bilancio preventivo;
- e) esamina e approva entro il 31/03, il bilancio consuntivo;
- f) delibera sulle relazioni programmatiche, organizzative e finanziarie presentate dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su questioni relative all'attività dell'Associazione;
- h) delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo;
- i) determina il contributo annuo degli associati, comprendente anche la quota stabilita dall'Assemblea Nazionale;

in sede straordinaria:

- j) modifica lo Statuto associativo ed il Regolamento sempre nello spirito dettato dall'Associazione Nazionale;
- k) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta di voti. Gli iscritti possono farsi rappresentare da altri iscritti, purché non appartenenti agli Organi statutari, per delega scritta. Sono ammesse deleghe nel numero massimo di tre per ogni iscritto.

ART. 6 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli iscritti e per gli altri organi dell'Associazione.

ART. 7 - Convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in adunanza ordinaria almeno due volte all'anno presso la Sede Sociale o altrove purché nell'ambito territoriale di pertinenza e in adunanza straordinaria, per deliberazione del Consiglio o a richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti o dal Presidente, nei casi eccezionali in cui non si possa assicurare il funzionamento dell'Associazione Provinciale, o dal Commissario, nominato dal Comitato Nazionale a norma dell'art. 11 dello Statuto Nazionale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente o per delega dal Segretario mediante convocazione scritta da inoltrare per posta, via e-mail o fax a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere svolta non prima di 45 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica e comunque non oltre la scadenza del mandato stesso. L'avviso di convocazione è inviato per posta,

via telefax o e-mail, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

ART. 8 – Votazioni ed elezioni

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale. Esse sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti.

L'assemblea straordinaria per eventuali proposte di modifica dello Statuto è valida in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quarto degli iscritti.

Le deliberazioni hanno sempre luogo per votazione a maggioranza semplice dei presenti per alzata o seduta, per appello nominale, o per scrutinio segreto.

Per effettuare le votazioni finalizzate all'elezione delle cariche sociali, l'assemblea designa preventivamente un presidente e due scrutatori. Gli iscritti possono proporre la candidatura di qualsiasi associato ordinario in regola con il pagamento delle quote sociali.

Restano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione; a parità di data di iscrizione, il più anziano di età.

Contro la procedura elettorale o i relativi risultati, ogni iscritto può fare entro quindici giorni dalla fine della votazione, il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Provinciale che decide inappellabilmente.

Nel caso venga a mancare uno degli eletti, o non accetti l'incarico, o sia dimissionario o venga dichiarato decaduto, subentrerà a questo il primo dei non eletti ed, in mancanza, provvederà il Consiglio direttivo a nominare il sostituto.

Le cariche sociali non sono retribuite.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri e dura in carica quattro anni dalla data di proclamazione degli eletti.

Esso elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) eventualmente un vice presidente
- c) un Segretario;
- d) un Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, in adunanza ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in adunanza straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente dell'Associazione o quando sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre adunanze consecutive, ne comporta la decadenza dalla carica.

L'avviso di adunanza deve essere spedito via posta, fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di documentata urgenza.

Il Consiglio Direttivo decade qualora si presentino contemporaneamente dimissionari la metà + 1 dei suoi componenti: in tale caso il Segretario uscente ne dà

comunicazione al Presidente dei probiviri entro 15 giorni, che convocherà entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche a termini del presente statuto. In tal caso, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Il Presidente della Associazione Provinciale non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Non si può far parte del Consiglio Direttivo Provinciale per un periodo totale di più di tre mandati consecutivi.

ART. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio provvede:

- a) all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- b) all'esame delle domande di adesione all'Associazione e delibera di conseguenza;
- c) alla gestione ordinaria dell'Associazione ed alla compilazione dei bilanci;
- d) all'aggiornamento e conservazione dell'elenco degli iscritti;
- e) a deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea generale;
- f) a promuovere ogni iniziativa nell'ambito delle finalità statutarie;
- g) a redigere ogni anno ed a proporre all'assemblea il programma di lavoro per l'anno successivo;
- h) a proporre all'assemblea la quota annuale a carico degli iscritti, comprendente anche la quota stabilita dall'Assemblea nazionale per il funzionamento dell'Organo nazionale;
- i) ad attuare le deliberazioni del Coordinamento Regionale;
- j) a istituire rapporti di organica collaborazione con altre categorie professionali e con altri Enti, uniformandosi alle direttive generali dell'Associazione Nazionale e del Coordinamento Regionale ed in armonia con le finalità statutarie;
- k) alla nomina degli eventuali delegati all'Assemblea Nazionale;
- l) alla nomina, ogni 4 anni, del Delegato al Coordinamento Regionale.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione;
- b) convoca l'Assemblea generale su delibera del Consiglio;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) riferisce all'Assemblea generale sull'opera svolta dal Consiglio e sui programmi per l'avvenire;
- e) riferisce all'Assemblea le decisioni del Coordinamento Regionale;
- f) deferisce, sentito il Consiglio, al Collegio dei Probiviri gli iscritti contro i quali sono stati proposti provvedimenti disciplinari;
- g) vigila sull'osservanza dello Statuto, richiama gli organi al rispetto del medesimo quando ritiene che non sia correttamente interpretato e demanda al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea, a seconda della competenza, le controversie statutarie che egli non riuscisse a dirimere.

Il Presidente può essere sfiduciato e decade dalla carica su apposita mozione presentata ed approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In tal caso il Consigliere anagraficamente più anziano indice l'elezione del nuovo Presidente

entro 15 giorni a norma del presente statuto; se entro 30 giorni non viene eletto il nuovo presidente, il Consiglio decade e si procede ai sensi dell'art. 9.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, se esistente, dal Segretario in caso di non esistenza della Vice Presidenza.

ART. 12 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione in base alle direttive del Consiglio; d'intesa con il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Per i casi urgenti ed indifferibili può decidere autonomamente, informandone previamente il Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, cui riferisce nella prima seduta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Presidente o dal Vice Presidente, qualora nominato.

Il Segretario dovrà provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Segretario è tenuto a far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno o alla conclusione dell'anno sociale, l'elenco aggiornato degli iscritti al Sindacato Provinciale.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa. Prende iniziativa d'accordo con il Segretario per il reperimento dei fondi e ne riferisce al Consiglio per ottenere l'approvazione; cura le riscossioni ed esegue i pagamenti.

E' autorizzato a compiere le operazioni finanziarie intestate all'Associazione, presso Banche, Istituti di Credito, Uffici postali.

ART. 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, iscritti all'Associazione, eletti dall'Assemblea ogni quattro anni, ha funzioni disciplinari nei riguardi degli iscritti, dirime le questioni fra di essi e decide sulle controversie di carattere elettorale e dà interpretazione autentica del presente Statuto.

Esso elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio:

I Probiviri non potranno rivestire altre cariche sociali, neppure in campo nazionale o regionale.

ART. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti all'Associazione, eletti dall'Assemblea ogni quattro anni e non facenti parte del Consiglio.

Il Collegio, che elegge nel suo seno un Presidente, esercita la sorveglianza sulla gestione amministrativa del Sindacato e compila la relazione di accompagnamento al bilancio, presentata all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa a semplice richiesta di ciascuno dei Revisori.

ART. 15 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può comminare agli iscritti sono:

1. avvertimento scritto;
2. censura scritta;

3. sospensione dall'Associazione;
4. cancellazione dall'Associazione

I provvedimenti disciplinari devono essere dettagliatamente motivati e decisi a maggioranza assoluta dei componenti del collegio dei Probiviri.

Tali provvedimenti saranno comunicati agli interessati ed al Consiglio Direttivo a cura del Presidente del Collegio. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, da parte del Consiglio e degli interessati, al Collegio dei Probiviri Nazionali.

ART. 16 - Rapporti con altri Istituti

Gli Organi dell'Associazione Provinciale si impegnano a partecipare ai lavori del Coordinamento Regionale e ad applicare le relative deliberazioni.

L'Associazione Provinciale/Interprovinciale demanda al Coordinamento Regionale le iniziative che interessino l'intero territorio regionale o Enti Istituzionali a portata regionale, portando eventuali proposte di interesse comune in seno al Comitato Regionale.

L'Associazione Provinciale/Interprovinciale assume il carico delle spese vive sostenute dal proprio Presidente e dal proprio Delegato per la partecipazione alle attività del Comitato Regionale e alle iniziative da questo avviate.

ART. 17 - Scioglimento

L'Associazione può essere sciolto su deliberazione dell'Assemblea alla quale intervenga la metà più uno dei soci iscritti, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento, oltre alle modalità, disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe.

All'assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori e la fissazione dei poteri.

ART. 18 – Nota conclusiva

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, vale quanto stabilito dallo Statuto Nazionale.